SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 giugno 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 giugno 2020, n. **63**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Oneri

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE



AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN CONCERNING THE PREMISES OF THE PERMANENT SECRETARIAT LOCATED IN ITALY

The Government of the Italian Republic, on the one hand, and the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, on the other hand,

Having regard to the Barcelona Declaration of 28 November 1995 establishing the Euro-Mediterranean Partnership;

Mindful that, within the framework of the Barcelona Declaration, the European Parliament was invited to approach other parliaments with a view to launching the Euro-Mediterranean parliamentary dialogue and whereas, in response to this invitation, a Euro-Mediterranean Parliamentary Forum was set up in October 1998;

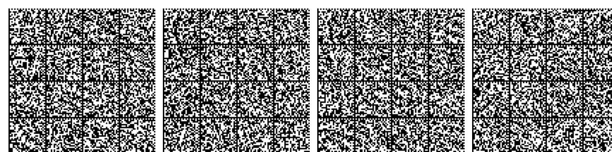
Having regard to the Fifth Conference of Euro-Mediterranean Foreign Ministers held in Valencia on 22-23 April 2002, which agreed to recommend the conversion of the Euro-Mediterranean Parliamentary Forum into a Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (EMPA), as proposed by the European Parliament in its resolution of 11 April 2002;

Having regard to the decision taken by the Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign Affairs held in Naples on 2-3 December 2003, as a result of the recommendation adopted in Naples on 2 December 2003 by the Fifth Euro-Mediterranean Parliamentary Forum, to formally establish the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly as the parliamentary dimension of the Partnership set up by the Barcelona Declaration;

Having regard to the Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean of 13 July 2008, which launched the Union for the Mediterranean and also attested that the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly will be the legitimate parliamentary expression of the Union for the Mediterranean;

Having regard that at its sixth plenary session, held in Amman on 13-14 March 2010, the EMPA's name was changed to Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM), followed by the integration of PA-UfM's activities within the UfM's structure and projects;

Having regard to the Rules of Procedure of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, as approved in Cairo by the Plenary on 29 April 2018;



Having regard to the decision taken by the Bureau of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, on 13 July 2018 in Brussels, to locate the seat of the Permanent Secretariat of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean in Rome;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

In this Agreement:

a) "RoP" means the Rules of Procedure of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean and any legal document attached to them;

b) "Secretariat" means the Permanent Secretariat of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean;

c) "Government" means the Government of the Italian Republic;

d) "competent Italian authorities" means the national or local authorities of the Italian Republic, in accordance with the laws, regulations, administrative provisions and customs of the Italian Republic;

e) "Premises" means:

i. any building owned, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Secretariat in the territory of the Italian Republic for the purpose of exercising the Secretariat's Official Activities, including support facilities;

ii. with the concurrence of the Government, and for the duration of such use, any building in the territory of the Italian Republic which is temporarily used by the Secretariat;

f) "Assembly" means the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean;

g) "property of the Secretariat" means all property, including funds, income, and other assets owned, leased, held or administered by the Secretariat under arrangements of trust, endowment, pledge, or otherwise, in furtherance of its Official Activities;

h) "Representatives" means the representatives of Members of the Assembly, their alternates and their advisers attending meetings of or with the Secretariat;



i) "staff members" means the Secretary General and persons directly attached to the Secretariat, with the exception of those recruited locally and paid at hourly rates;

j) "family members" means the spouse and dependent members of the immediate family, forming part of the household of a staff member;

k) "Period of Occupancy" means the period from the date when the Secretariat first takes occupancy of the Premises;

l) "Official Activities" means all the activities of the Secretariat, which are authorised by the RoP or by the Bureau in accordance with the RoP;

m) "Permanent residents of Italy" means staff members who, immediately before taking up their duties at the Secretariat's Premises in Italy, have been residing in Italy;

Article 2
The Premises

1. The Government shall place at the disposal of the Secretariat, free of charge, the buildings of which the location and description are set out in Annex I.

2. The resulting costs of putting the buildings referred to in Paragraph 1 to operational use by the Secretariat shall be borne by the Government. The running costs of the Secretariat shall be borne by the Assembly's budget.

3. Maintenance work on the building referred to in Paragraph 1 and the expenditure relating thereto shall be borne by the Government in accordance with the principles laid down in Annex I.

4. The building referred to in Paragraph 1 shall remain the property of Roma Capitale and shall be returned to Roma Capitale at the end of the Period of Occupancy, in accordance with the principles laid down in Annex I.

5. In order to facilitate the application of this Agreement, the Head of the Secretariat shall notify the Government of any occupancy of land or buildings in Italy other than those referred to in paragraph 1 for the conduct of the Official Activities of the Secretariat. Where buildings are temporarily occupied by the Secretariat for the conduct of its Official Activities, such buildings shall be accorded the status of the Premises.

6. Italy shall adopt all necessary measures to facilitate the development, occupancy and functioning of the Premises by the Secretariat and, according to the Italian legislation, all related work shall be considered of State interest for Italy.



Article 3
Privileges and Immunities

The Government shall grant the Secretariat the privileges and immunities set forth in Annex II.

Article 4
Liability

1. The international liability arising from the activities of the Secretariat on the Italian territory, including those resulting from any act or omission by representatives, staff members, experts or any other person employed by the Secretariat in the performance of their duties, shall fall entirely on the Secretariat itself and shall not be borne by the Italian Republic.

2. The Secretariat shall indemnify the Government against:

a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Secretariat, and

b) any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Secretariat.

Article 5
Modifications and implementation arrangements

1. At the request of the Government or of the Secretariat, consultations shall take place on the implementation or modification of this Agreement.

2. The arrangements on the implementation of this Agreement between the competent Italian Authorities and the Secretariat resulting from the consultations provided for in Paragraph 1 shall take effect on the date of signature.

3. Mutually agreed modifications to the Articles of this Agreement and to the Annexes I and II resulting from the consultations provided for in Paragraph 1 shall enter into force on the date on which the Government shall have notified the Secretariat that the necessary ratification procedures have been completed.



4. This Agreement shall apply in full compliance with applicable international law and the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

Article 6
Settlement of Disputes

Any dispute between the Government and the Secretariat concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by means of direct negotiations and consultations between the Parties.

Article 7
Entry into force and termination

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Government shall have notified the Secretariat that the necessary ratification procedures have been completed.

2. Either Party may terminate this Agreement with one year's written prior notice to the other Party.

Done in duplicate in English.

For the Government of the Italian Republic

The Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

For the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

The President of the European Parliament

Done at Roma on 9.2.2019

Done at Bruxelles on 6/2/2019



ANNEX I

This Annex relates to the Premises (as defined in this Agreement)

Premises for occupancy under Article 2.1

1. The Premises of the Secretariat shall be delimited within the monumental complex "Buon Pastore", in Via della Penitenza, 37, Rome as shown in the plan at the end of this Annex.

2. The Premises will be equipped with ICT stations and may be staffed by persons seconded by national parliaments, the European Parliament, the European External Action Service, as well as by diplomatic staff of the UfM member countries who are already present in Italy. Italy shall also put an accounting officer at the disposal of the Secretariat, at least for the initial phase.

3. A detailed inventory of components, systems, equipment and plant shall be agreed when the Secretariat takes effective occupancy of the Premises.



COMUNE DI ROMA
VIA DELLA PENITENZA, 37 - ROMA
PIANO P02

V009
BAGNO
4.06MQ

V008
BAGNO
1.20MQ

V007
BAGNO
1.23MQ

V006
BAGNO
9.58MQ

V010
SALA
94.35MQ

V002
CORRIDOIO
104.60MQ

V016
UFFICIO
22.09MQ

V015
UFFICIO
22.02MQ

V014
UFFICIO
26.68MQ

V011
MAGAZZINO
44.65MQ

V013
CORRIDOIO
32.91MQ

V012
DISIMPEGNO
18.98MQ

V026

V002



ANNEX II - PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Clause 1
Inviolability of the Premises

1. The Premises shall be inviolable. No officer or official of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic, shall enter the Premises to perform any duties therein without the Head of the Secretariat's consent.

2. The Head of the Secretariat's consent to such entry shall be presumed in the event of a natural calamity, fire or other emergency requiring immediate action in the interest of public safety.

3. The Premises shall not be used in any way that is not compatible with the Official Activities of the Secretariat.

Clause 2
Protection of the Premises

The competent Italian authorities shall take such measures, as they consider necessary for the protection of the premises of the Secretariat and for the maintenance of order in its vicinity. In addition the competent Italian authorities may, at the request of the Head of the Secretariat, take such measures inside the premises of the Secretariat.

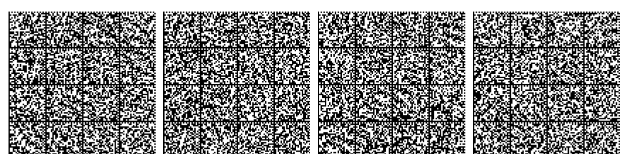
Clause 3
Inviolability of archives

1. The archives of the Secretariat shall be inviolable. The inviolability conferred by this paragraph shall extend to all records, correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings and any other media, wherever they may be, belonging to or held by the Secretariat and to all the information contained therein.

Clause 4
Immunities of the Secretariat

1. Within the scope of its Official Activities, the Secretariat shall have immunity from jurisdiction and execution except:

a) to the extent that the Head of the Secretariat waives it in a particular case. However, the Secretariat shall be deemed to have waived this immunity if, upon receiving a request to waive immunity submitted by the national authority before which the case is brought or by the opposing party, it has not given notice, within fifteen days after receipt of the request, that it does not waive such immunity;



b) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a vehicle belonging to or operated on behalf of the Secretariat or in respect of a traffic offence;

c) in the event of the attachment, pursuant to a decision by the administrative or judicial authorities, of the salaries, wages and emoluments owed by the Secretariat to a member of its staff.

2. Subject to Paragraph 1, the Secretariat's property and assets wherever situated shall be immune from any form of administrative or provisional judicial constraint such as requisition, confiscation, expropriation or attachment, except in so far as may be temporarily necessary in connection with the prevention of and investigation into accidents involving vehicles belonging to or operated on behalf of the Secretariat.

The immunity conferred by Paragraphs 1 and 2 shall extend to the means of transport which the Secretariat uses in its Official Activities, including those which it hires or borrows for such purpose. The Secretariat shall take all necessary measures to ensure that the means of transport used in its Official Activities may be identified.

Clause 5
Services

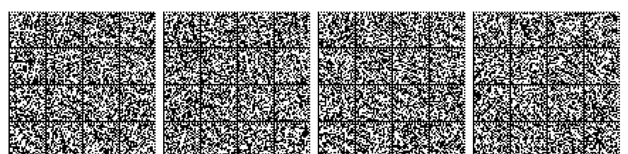
1. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Secretariat is supplied with the public services necessary for the proper functioning of the Secretariat, including electricity, water, gas, post, telephone, collection of refuse and fire protection. In the event of interruption or threatened interruption of any such services, the Government shall take all reasonable steps to ensure that the activities of the Secretariat are not adversely affected.

2. The Government shall take all the appropriate measures to grant the Secretariat the widest possible access to the Internet and other communication channels.

3. The Secretariat shall have the right to install and to operate telecommunications systems at the Premises. The Government shall arrange for the necessary authorizations to be issued in good time to the Secretariat for the installation and operation of fixed and mobile antennas as well as any other equipment related to satellite radio communications.

Clause 6
Flag and emblem

The Secretariat shall be entitled to display its flag and emblem and the flags of its members and cooperating states on the Premises and on the means of transport which it uses in its Official Activities.



Clause 7
Exemption from taxes

1. The Secretariat and its properties, in the conduct of its Official Activities, shall be exempt from all direct taxation.

2. In respect of purchases, services and transactions effected in the course of its Official Activities, the Secretariat shall be exempt from all indirect taxation.

3. Notwithstanding paragraph 2, the following applies:

a) The Secretariat shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto – IVA") on substantial purchases connected with the conduct of its Official Activities and the discharge of its functions. For the purposes of this Agreement, "substantial purchases" means purchases of goods or the provision of services for which the value of the invoice exceeds the limit established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.

b) The Secretariat shall be exempt from customs duties and all other taxes, prohibitions or restrictions on goods of any kind imported or exported by the Secretariat in the course of its Official Activities.

c) The Secretariat shall be exempt from value-added tax ("imposta sul valore aggiunto – IVA"), customs duties and any other duties in respect of the purchase and import of three vehicles for the Secretariat's official use and of their spare parts. The Secretariat shall also be exempt from motor vehicle taxes on such vehicles, which shall be registered with a special series. Fuel and lubricants for those vehicles may be purchased or imported free of customs duties, within quantitative limits granted to the diplomatic missions accredited to the Italian Republic.

4. The Secretariat shall be exempt from local property taxes and business rates, land registration, mortgage and land duties, including stamp duty on deeds, contracts and formalities that are instrumental to the grant of the use of the Premises and to those purchases, services and transactions that are necessary to undertake the Secretariat's Official Activities.

5. The Secretariat shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within the Premises except for installation for private use.

6. The exemptions and concessions under this Clause shall not apply to duties and taxes, which are no more than payments for public utility services.



Clause 8
Exemption from financial controls

Without being subject to any financial controls by Italian Authorities, regulations or moratoria of any kind, in order to conduct its Official Activities the Secretariat may freely:

a) purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;

b) maintain and operate foreign or local accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Italian Republic;

c) transfer its funds, securities, gold, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

Clause 9
Communications

1. All communications directed to the Premises or to its staff at the Premises, and all outward communications from the Premises, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.

2. The Secretariat shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags which shall enjoy the same privileges and immunities of diplomatic couriers and bags.

Clause 10
Representatives

Representatives shall enjoy

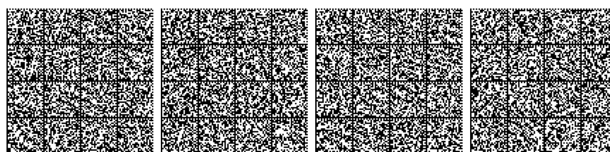
a) exemption from charges for visas;

b) the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State they represent;

c) the same customs facilities as regards their personal luggage as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents.

Clause 11
Staff members

1. Staff members shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:



a) immunity from seizure of official baggage;

b) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them in the performance of their official functions, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to perform such functions;

c) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on salaries, emoluments and indemnities paid to them by or on behalf of the Secretariat;

d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on income other than that provided for in c) derived from sources outside the Italian Republic;

e) exemption with respect to themselves, their family members and persons in their domestic service following them, from all forms of immigration restrictions and alien registration;

f) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may freely take their foreign securities or foreign currency out of the Italian Republic, or effect transfers thereof outside the Italian Republic not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may, during their employment at the Secretariat or at the termination of such employment, export from the Italian Republic any sum received from the Secretariat as well as an amount equal to the total amount of funds in any currency imported into the Italian Republic through authorized organs, not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation;

g) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, the right to import free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on imports, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one motor vehicle in one or more separate shipments which shall be dispatched within a reasonable period of time and, in any event, within 18 months of taking up their post at the Secretariat.



h) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, the right to purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months of the date on which employment commenced at the Secretariat. Such a vehicle may not be sold within 36 months of the date of purchase in Italy.

2. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic shall issue to staff members and members of their families forming part of their households, an identity card specifying the holder's status.

3. Upon request of the Secretariat, the Ministry of foreign affairs and international cooperation may authorize family members forming part of the household of a staff member, to carry out self-employed or salaried work in Italy. The aforementioned family members and their employers shall be subject to applicable Italian taxation, social security and employment law. Should a family member wish to undertake new employment or restart work that has already ended, the Secretariat shall make a new authorization request pursuant to this paragraph. Privileges and immunities provided for in this Agreement shall not apply to work activities authorized pursuant to this paragraph.

4. In addition to the privileges and immunities specified in this Clause, the Head of the Secretariat shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to ambassadors who are heads of mission but who are not Italian nationals or permanent residents of Italy.

5. The Secretariat shall communicate annually to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation a list of its staff and eventual variations.

6. The paragraph 1, letter f), and paragraph 2 shall also apply to persons in the domestic service of staff members of the Secretariat for the duration of the mission of the latter.

7. Tenancies of immovable residential property for staff members are exempted from registration duty. For the purposes of the application of the exemption, the staff concerned shall submit to the competent office of the Revenue Agency a certificate of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation showing the existence of the requirements necessary to grant the tax benefit.

8. During their period of employment with the Secretariat, Staff members, Members of their families and their domestic servants, experts and their Members of family shall be allowed to continue to drive motor vehicles using



their own valid foreign driving licence, provided the holder is in possession of a valid identity card issued by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation as foreseen in Paragraph 2, or to obtain an Italian driving licence on presentation of their valid foreign driving licence, in which case the licence obtained shall be valid only for the period in which the holder is employed by the Secretariat.

Clause 12
Experts

Experts shall enjoy the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State of which they are residents.

Clause 13
Social security

1. The Secretariat shall ensure that staff members are covered by adequate health and social security insurance through public or private insurance institutions of the Italian Republic or of any other State, providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of a staff member, identified in accordance with the relevant regulation.

2. The staff members shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, staff members have the possibility to contribute to the Italian social security system on a volunteer basis and consequently benefit from it.

3. Complementary agreements or arrangements, as appropriate, can be concluded in order to entitle the staff members to benefit from services provided by the Italian public health system.

4. The provisions of Paragraph 2 shall apply to the members of the families of staff members, unless they are self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by the Italian Republic.

Clause 14
Special provisions

1. Without prejudice to their privileges and immunities, all persons enjoying privileges and immunities under this Annex and the present Agreement shall have the duty to respect the laws and regulations in force within the territory of the Italian Republic and shall not interfere in the internal affairs of the State.



2. The privileges and immunities accorded under the Annex and the present Agreement are not established for the personal benefit of the beneficiaries. They are solely conferred in the interest of the Secretariat, especially to ensure, in all circumstances, the freedom of action of the Assembly and the complete independence of the persons concerned.

3. The Assembly and Secretariat shall cooperate at all times with the appropriate Italian Authorities to facilitate the enforcement of the Italian laws and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the above mentioned privileges and immunities.

4. The Secretariat shall have the right and the duty to waive the immunities of its personnel when it considers that such immunities would hinder the normal course of justice, and that it is possible to waive them without prejudicing the interests of the Assembly. The Secretariat shall communicate to the appropriate Italian Authorities the waiver of the immunities as soon as possible and at the latest within one month.



D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO SUI LOCALI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA

Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, e l'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, dall'altra,

Considerata la Dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995 che istituisce il partenariato EuroMediterraneo;

Considerato che, nel quadro della Dichiarazione di Barcellona, il Parlamento europeo è stato invitato a rivolgersi ad altri parlamenti nella prospettiva di avviare il dialogo parlamentare Euro-Mediterraneo, e che, in risposta a questo invito, è stato costituito un Forum parlamentare Euro-Mediterraneo nell'ottobre 1998;

Considerata la quinta Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Valencia il 22 e 23 aprile 2002, che ha convenuto di raccomandare la trasformazione del Forum parlamentare EuroMediterraneo in una Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (APEM), come proposto dal Parlamento europeo nella risoluzione dell'Il aprile 2002;

Considerata la decisione della Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli Esteri tenutasi a Napoli il 2 e 3 dicembre 2003, a seguito delle raccomandazioni adottate a Napoli il 2 dicembre 2003 dal quinto Forum parlamentare Euro-Mediterraneo, di istituire formalmente l'Assemblea Parlamentare EuroMediterranea quale dimensione parlamentare del partenariato avviato dalla Dichiarazione di Barcellona;

Considerata la Dichiarazione Congiunta del Vertice per il Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008, che ha avviato l'Unione per il Mediterraneo ed ha inoltre sancito che l'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea sarà la legittima espressione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo;

Considerato che in occasione della sesta sessione plenaria, tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010, il nome dell'APEM è stato modificato in Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), seguito dall'inclusione delle attività della AP-UpM nell'ambito delle strutture e dei progetti dell'UpM;

Considerato il Regolamento interno dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, approvato al Cairo il 29 aprile 2018 dalla plenaria;

Considerata la decisione, adottata dall'Ufficio dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo il 13 luglio 2018 a Bruxelles, di ubicare la sede del Segretarìato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a Roma;

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

In questo accordo:

a) «Regolamento» si riferisce al Regolamento ínterno dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e ad ogni documento ufficiale ad esso allegato;

b) «Segretariato» si riferisce al Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo;

c) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana;

d) «autorità italiane competenti» si riferisce alle autorità nazionali o locali della Repubblica italiana, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni amministrative e delle consuetudini della Repubblica italiana;

e) I «locali» sono da riferirsi a:

i) qualsiasi edificio di proprietà, affittato, prestato o altrimenti messo a disposizione del Segretariato nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio dell'attività del Segretariato, ivi incluse le strutture di supporto;

ii) in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi edificio nel territorio della Repubblica italiana che è temporaneamente utilizzato dal Segretariato;

f) «Assemblea» si riferisce all'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo;

g) «proprietà del Segretariato» si riferisce a tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, affittati, in gestione o amministrati dal Segretariato in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attività Ufficiali;

h) «Rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti dei Membri dell'Assemblea, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Segretariato;

i) I «membri del personale» sono il Segretario Generale ed il personale assegnato al Segretariato, ad eccezione di quello assunto localmente e retribuito su base oraria;



j) «membri della famiglia» si riferisce ai consorti ed ai familiari a carico, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale;

k) Per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Segretariato occupa per la prima volta i locali;

1) «Attività Ufficiali» sono da intendersi tutte le attività del Segretariato, le quali sono autorizzate dal Regolamento interno o dall'Ufficio in conformità al Regolamento interno;

m) I «Residenti permanenti in Italia» sono quei membri del personale che, immediatamente prima di assumere l'incarico nelle sedi del Segretariato in Italia, erano già residenti in Italia;

Art. 2.

I locali

1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Segretariato gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I.

2. I costi risultanti per la messa in opera da parte del Segretariato dei fabbricati di cui al paragrafo 1 sono a carico del Governo. Le spese di gestione del Segretariato sono a carico del bilancio dell' assemblea.

3. I lavori di manutenzione degli edifici di cui al paragrafo 1 e le relative spese sono a carico del Governo conformemente ai principi di cui all'allegato I.

4. L'edificio di cui al paragrafo 1 rimane di proprietà di Roma Capitale e sarà restituito a Roma Capitale alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I.

5. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Capo del Segretariato comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento delle Attività Ufficiali del Segretariato. Nel caso in cui degli edifici siano temporaneamente occupati dal Segretariato per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali, a tali edifici è conferito lo status dei locali.

6. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.

Art. 3.

Privilegi ed Immunità

Il Governo concede al Segretariato i privilegi e le immunità specificate all'Allegato II.

Art. 4.

Responsabilità

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del Segretariato sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato nell'esercizio delle loro funzioni, ricade interamente sul Segretariato stesso e non sarà in carico alla Repubblica italiana.

2. Il Segretariato risarcisce il Governo nei seguenti casi:

a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato, e

b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato.

Art. 5.

Modifiche e modalità di attuazione

1. Su richiesta del Governo o del Segretariato si procederà a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo.



2. Le modalità di attuazione del presente Accordo tra le autorità italiane competenti ed il Segretariato derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative il giorno della firma.

3. Le modifiche concordate degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 entreranno in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale vigente e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 6.

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra il Governo e il Segretariato in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante trattative e consultazioni tra le Parti.

Art. 7.

Entrata in vigore e risoluzione

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

2. Ciascuna Parte può risolvere il presente Accordo con un preavviso scritto di un anno.

Fatto in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale

Fatto a .... il ....

Per l'Assemblea Parlamentare
dell'Unione per il Mediterraneo

Il Presidente del
Parlamento europeo

Fatto a .... il ....

———

ALLEGATO *I*

Questo allegato si riferisce ai locali (come definiti dal presente Accordo)

Parte I

Locali per l'occupazione secondo l'Art. 2.1

1. I locali del Segretariato dovranno essere delimitati all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza n. 37 - Roma. L'ubicazione dei locali delimitati all'interno del complesso monumentale «Buon Pastore» è indicata nella piantina alla fine di questo allegato.

2. I locali saranno provvisti di postazioni informatiche e dotati di personale distaccato dai parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dal Servizio europeo per l'azione eterna, nonché da personale diplomatico dei paesi membri della UpM già presente in Italia. L'Italia metterà anche un contabile a disposizione del Segretariato, almeno per la fase iniziale.

3. Un inventario dettagliato di componenti, apparati, apparecchiature e impianto dovrà essere concordato quando il Segretariato occuperà i locali.



COMUNE DI ROMA
VIA DELLA PENITENZA, 37 - ROMA
PIANO P02

V009 BAGNO 4.06MQ
V008 BAGNO 1.20MQ
V007 BAGNO 1.23MQ
V006 BAGNO 9.58MQ
V010 SALA 94.35MQ
V002 CORRIDOIO 104.60MQ
V016 UFFICIO 22.09MQ
V015 UFFICIO 22.02MQ
V014 UFFICIO 26.68MQ
V011 MAGAZZINO 44.65MQ
V013 CORRIDOIO 32.91MQ
V012 DISIMPEGNO 18.98MQ
V026
V002



ALLEGATO *II*

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Clausola 1

Inviolabilità dei locali

1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno della Repubblica italiana, può avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Capo del Segretariato.

2. Il consenso del Capo del Segretariato ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.

3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attività Ufficiali del del Segretariato.

Clausola 2

Protezione dei locali

Le autorità italiane competenti adotteranno le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue prossimità. Inoltre le autorità italiane competenti possono, su richiesta del Capo del Segretariato, adottare tali misure all'interno dei locali del Segretariato.

Clausola 3

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Segretariato sono inviolabili. L'inviolabilità conferita da questo paragrafo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dal Segretariato nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

Clausola 4

Immunità del segretariato

1. Nell'ambito delle proprie attività ufficiali, il Segretariato godrà dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne:

a) casi specifici in cui il Capo del Segretariato vi abbia espressamente rinunciato. Tuttavia, si considererà che il Segretariato abbia rinunciato a tale immunità qualora, ricevuta la richiesta di rinuncia all'immunità da parte dell'autorità nazionale dinnanzi alla quale l'azione è promossa, non abbia comunicato, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, di non voler rinunciare a tale immunità;

b) nel caso di azione civile intentata da un terzo per il danno derivante da un incidente provocato da un veicolo appartenente o utilizzati per conto del Segretariato o nel caso di infrazione stradale;

c) nel caso di pignoramento, a seguito di decisione dell'autorità amministrativa o giudiziaria, delle indennità, delle retribuzioni e degli emolumenti dovuti dal Segretariato ad un membro del suo personale.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le proprietà e i beni del Segretariato ovunque situati godono dell'immunità da qualsiasi forma di provvedimento cautelare amministrativo o giudiziario come la requisizione, confisca, espropriazione o sequestro, tranne per quanto temporaneamente necessario in relazione alla prevenzione e all'indagine su incidenti che coinvolgano veicoli appartenenti o utilizzati per conto del Segretariato.

L'immunità conferita dai paragrafi 1 e 2 si estende ai mezzi di trasporto utilizzati dal Segretariato nelle sue Attività Ufficiali, inclusi quelli noleggiati o presi in prestito per tali scopi. Il Segretariato adotta le misure necessarie ad assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attività Ufficiali possano essere identificati.

Clausola 5

Servizi

1. Il Governo si adopera per fare in modo che il Segretariato sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Segretariato, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del Segretariato non subiscano conseguenze negative.

2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Segretariato l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione.

3. Il Segretariato ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Segretariato per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.

Clausola 6

Bandiera e simbolo

Il Segretariato ha la facoltà di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonché le bandiere dei suoi membri e degli Stati che cooperano con esso sui locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali.



Clausola 7

Esenzione dalle imposte

1. Il Segretariato e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie Attività Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette.

2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attività ufficiali, il Segretariato è esente dalle relative imposte indirette.

3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue:

a) Il Segretariato è esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per «acquisti sostanziali» si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

b) Il Segretariato è esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Segretariato nell'ambito delle sue Attività Ufficiali.

c) Il Segretariato è esonerato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Segretariato e dei loro pezzi di ricambio. Il Segretariato è inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su questi veicoli, che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro i limiti quantitativi concessi alle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana.

4. Il Segretariato è esonerato dalle imposte locali sulle proprietà e imposte sulle attività, di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalità che sono strumentali alla concessiOne dell'uso dei locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attività Ufficiali del Segretariato.

5. Il Segretariato è inoltre esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei locali ad eccezione dell'installazione per uso privato.

6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilità.

Clausola 8

Esenzione dai controlli finanziari

Senza essere sottoposto a controlli finanziari da parte delle Autorità Italiane, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attività Ufficiali, il Segretariato può liberamente:

a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli;

b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica italiana;

c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.

Clausola 9

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni dirette ai locali o al personale presente presso i locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.

2. Il Segretariato ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Clausola 10

Rappresentanti

I rappresentanti beneficeranno:

a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti;

b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano;

c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici.

Clausola 11

Membri dello staff

1 . I membri del personale godono, all'interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

a) l'immunità dal sequestro di bagagli ufficiali;

b) l'immunità da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunità continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni;

c) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti e indennità che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Segretariato;



d) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro familiari e del loro personale domestico al seguito, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;

f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia, la libertà di mantenere all'interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia possono liberamente portare all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Segretariato o alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Segretariato nonché un importo pari all'importo totale dei fondi importata nella Repubblica italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione europea;

g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo un veicolo a motore in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Segretariato.

h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto è esercitato entro 18 mesi dalla data in cui è stata avviata l'attività presso il Segretariato. Tale veicolo non può essere venduto nei primi 36 mesi dalla data di acquisto in Italia.

2. Il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d'identità che specifica lo status del titolare.

3. Su richiesta del Segretariato, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attività autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attività o riavviare lavori già conclusi, il Segretariato effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui alla presente clausola, al Capo del segretariato sono concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia.

5. Il Segretariato comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni.

6. 11 paragrafo 1, lettera (f), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Segretariato per la durata della missione di questi ultimi.

7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il personale interessato presenta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale.

8. Durante il loro periodo di lavoro con il Segretariato, i membri del personale, i metnbri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e í membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore utilizzando la propria patente dì guida straniera valida, a condizione che il titolare sia in possesso di una carta d'identità valida rilasciata dall'Italia ai sensi d.el paragrafo 2, o ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual caso la patente di guida ottenuta è valida solo per il periodo in cui il titolare è impiegato dal Segretariato.

Clausola 12

Esperti

Gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordali alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza.

Clausola 13

Previdenza sociale

Il Segretariato si assicura che i membri del personale siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati della Repubblica italiana o di qualsiasi altro Stato che fornisce una copertura all'interno della Repubblica italiana, le cui norme devono essere rese note alle autorità italiane competenti. L'assicurazione sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale, identificati in conformità con il relativo regolamento.

2. I membri del personale sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema di previdenza sociale ita-



liana su base volontaria e di conseguenza trarre vantaggio da esso.

3. Possono essere stipulati accordi complementari al fine di conferire ai membri del personale la possibilità di fruire dei servizi forniti dal sistema sanitario italiano.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri delle famiglie dei membri del personale, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni di previdenza sociale da parte dell'Italia.

Clausola 14

Disposizioni speciali

1 . Fatti salvi i loro privilegi e immunità, i beneficiari dei privilegi e delle immunità previste da questo allegato e dal presente Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato.

2. I privilegi e le immunità concessi nel quadro dell'Allegato e del presente Accordo non sono stabiliti per il beneficio personale dei loro destinatari. Sono accordati unicamente nell'interesse del Segretariato, in particolare per garantire, in ogni circostanza, la libertà di azione dell'assemblea e la totale indipendenza delle persone interessate.

3. l'assemblea ed il Segretariato collaborano in ogni momento con le competenti Autorità italiane per agevolare l'applicazione delle leggi italiane e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso connesso ai citati privilegi e immunità.

4. Il segretariato ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità del proprio personale ove ritenga che tali immunità potrebbero ostacolare il normale corso della giustizia, e qualora sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell'Assemblea. Il Segretariato comunica alle competenti Autorità Italiane la rinuncia alle immunità il prima possibile e al più tardi entro un mese.

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1771):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi (Governo CONTE-I), il 10 aprile 2019.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 27 maggio 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), IX (Trasporti), XI (Lavoro).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 6 giugno 2019 ed il 25 luglio 2019.

Esaminato in Aula il 17 settembre 2019 ed approvato il 18 settembre 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1492):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 settembre 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2019 e il 6 febbraio 2020.

Esaminato in Aula ed approvato il 27 maggio 2020.

20G00079

LEGGE 5 giugno 2020, n. **64**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

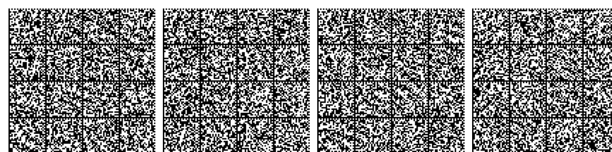
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

Il Governo della Repubblica italiana rappresentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal *Supreme Education Council*, da qui in avanti denominati le Parti;

Nell'auspicio di rafforzare gli attuali rapporti di amicizia tra i due Paesi e promuovere lo sviluppo delle relazioni nel campo dell'istruzione e della scienza sulla base di interessi comuni e di reciproco rispetto;

Concordano quanto segue:

Istruzione

Articolo 1

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio e le visite di esperti in tutti i settori dell'istruzione al fine di condividere gli sviluppi e i risultati conseguiti dai due Paesi in campo educativo.

Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi, nonché l'organizzazione di mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole di entrambi i Paesi.

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di documenti e curricoli elaborati dalle autorità scolastiche dei rispettivi Paesi con riserva sui diritti di proprietà intellettuale per entrambi.

Articolo 2

Entrambe le Parti incoraggiano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione. Le Parti concorderanno i programmi, il materiale didattico, gli orari e il numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento dei corsi. Ciascuna Parte dovrà informare la controparte circa i corsi organizzati annualmente al fine di consentire all'altra Parte di poter trarre vantaggio da detti corsi.

Articolo 3

Entrambe le Parti incoraggiano lo studio della lingua dell'altra Parte.

Articolo 4

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di esperienze e informazioni nelle seguenti aree:

a) educazione nella scuola dell'infanzia;

b) istruzione tecnica e professionale;

c) amministrazione scolastica;

d) risorse per l'apprendimento;

e) studenti con bisogni educativi speciali;

f) studenti eccellenti;

g) valutazione degli studenti;

h) tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare applicate all'insegnamento delle lingue straniere.

Articolo 5

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sui titoli e sui diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei rispettivi Paesi.



Istruzione universitaria e ricerca scientifica

Articolo 6

Entrambe le Parti incoraggiano la promozione della cooperazione accademica tra i due Paesi, nonché l'incremento degli accordi tra le università.

Entrambe le Parti incoraggiano gli scambi e le visite di docenti, lettori e ricercatori universitari.

Entrambe le Parti incoraggiano lo sviluppo della ricerca scientifica e applicata, nonché la produzione di studi, pubblicazioni, documenti e dati tra le università dei due Paesi.

Articolo 7

Entrambe le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni relativamente alle attività e al funzionamento dei sistemi universitari e ai titoli accademici dei due Paesi.

Per ciò che concerne il mutuo riconoscimento dei titoli universitari ai fini del proseguimento degli studi nelle università di entrambi i Paesi, le Parti esamineranno la possibilità di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.

Articolo 8

Entrambe le Parti incoraggiano l'assegnazione di borse dí studio a studenti e laureati che desiderano studiare all'estero ai fini del conseguimento di un titolo universitario o per condurre attività di ricerca.

Articolo 9

Entrambe le Parti si incontreranno periodicamente allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni.

Entrambe le Parti individueranno periodicamente una serie di ambiti prioritari entro i quali perseguire obiettivi scientifici comuni.

Al fine di perseguire i summenzionati obiettivi, entrambe le Parti incoraggeranno le seguenti attività:

a) organizzazione di scambi scientifici e tecnologici;

b) pianificazione di visite reciproche di esperti a supporto delle attività di ricerca e dello scambio di esperienze;

c) pianificazione e organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici;

d) elaborazione congiunta di piani, studi e attività di ricerca.

Disposizioni generali

Articolo 10

Ogni decisione riguardante ì membri delle delegazioni che parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e la durata di detti incontri e seminari, sarà presa tramite corrispondenza tra le Parti, ciascuna delle quali dovrà essere informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.

Articolo 11

Ciascuna Parte dovrà farsi carico dei costi e delle spese da essa sostenute per lo svolgimento delle attività di collaborazione derivanti dal presente Accordo, ivi comprese le spese di viaggio e di alloggio.

Articolo 12

Le disposizioni contenute nel presente Accordo e in ciascuno dei suoi articoli possono essere emendate previo consenso scritto di entrambe le Parti. Ogni emendamento entra in vigore secondo le procedure di cui al successivo articolo 13.

Articolo 13

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due comunicazioni con le quali ciascuna Parte notifica all'altra Parte l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure di ratifica. Il presente Accordo ha durata triennale e sarà automaticamente rinnovato per un periodo/periodi analogo/ghi, salvo diverso avviso di una delle due Parti, espresso per iscritto almeno sei (6) mesi prima della scadenza dei termini dell'intesa.

La cessazione del presente Accordo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e dei programmi già avviati, salvo diverso accordo sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo è firmato a Roma il 16 aprile 2012 AD, che corrisponde a ....../...../1433 AH, in due esemplari originali, entrambi facenti fede, in italiano, arabo e inglese. In caso dí divergenze nell'interpretazione delle disposizioni ivi contenute prevarrà la versione in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR
....	....



CO-OPERATION AGREEMENT ON EDUCATION, HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

The Government of the Republic of Italy, represented by the Ministry of Education, Universities and Research and the Government of the State of Qatar, represented by the Supreme Education Council, and, hereafter referred to as the Parties;

Desiring to strengthen the existing friendship relations between the two Countries and promote the development of education and scientific relations based on mutual respect and common interests;

Have agreed as follows:

Education

Article 1

Both Parties encourage the exchange and visits of experts in all educational fields in order to share the educational developments and accomplishments of both Countries.



Both Parties encourage exchanges of student delegations and school sport teams as well as the organization of educational, scientific and technical school exhibitions in both Countries.

Both Parties encourage the exchange of documents and curricula developed by the educational authorities of both Countries with reservation over the intellectual property rights for both of them.

Article 2

Both Parties encourage participation in joint training courses in the field of education. They shall agree on programs, training material, timetables and the number of trainees four (4) months prior to the actual training. Each Party shall inform its counterpart about the scheduled annual training courses in order for the other Party to be able to benefit from the courses.

Article 3

Both Parties encourage the study of the language of the other Party.

Article 4

Both Parties encourage the exchange of expertise and information in the following areas:

a) Early Childhood Education
b) Technical and Vocational Education
c) School Administration
d) Learning Resources
e) Special-needs students
f) Gifted students
g) Student Assessment
h) Information and Communication Technologies, especially in the field of foreign language teaching.



Article 5

Both Parties encourage the exchange of information regarding certificates and diplomas awarded by the educational institutes of the two Countries.

Higher Education and Scientific Research

Article 6

Both Parties encourage the promotion of academic cooperation between the two Countries and the increase in the number of agreements between universities.

Both Parties encourage exchanges and visits of university professors, lecturers and scientific researchers.

Both Parties encourage the development of scientific and applied research as well as studies, publications, documents and data between the universities of the two Countries.

Article 7

Both Parties encourage the exchange of information regarding the activities and functioning of the academic systems as well as the academic degrees in the two Countries.

Regarding the mutual recognition of academic degrees for the purpose of continuing studies in the universities of both Countries, the Parties shall consider the establishment of an ad hoc group of experts with the task of drafting a bilateral agreement.

Article 8

Both Parties encourage the allocation of grants for students and university graduates wishing to study abroad to earn a higher education degree and carry out research activities.



Article 9

Both Parties shall meet periodically for the purpose of reinforcing cooperation and facilitating the achievement of common scientific objectives.

Both Parties shall agree periodically on a set of priority fields in which they can pursue common scientific objectives.

In order to pursue the abovementioned objectives, both Parties shall encourage the following:

a) Organize scientific and technological exchanges;

b) Plan mutual visits of experts to support studies and exchange expertise;

c) Schedule organization of scientific and technological conferences and seminars;

d) Develop joint plans, studies and research.

General Provisions

Article 10

Any decision regarding the members of delegations participating in seminars and courses and all matters concerning mutual visits between the Parties, as well as the scheduling and duration of such meetings and seminars, shall be taken through mutual correspondence and the other Party shall be informed at least four (4) months in advance.

Article 11

Each Party will be responsible for its own costs and expenses arising from cooperative activities carried out under this Agreement, including expenses for travel and accommodation.



Article 12

The provisions of this Agreement or any of its articles may be amended by mutual written consent of the Parties. The amendment will take effect according to the same procedures mentioned in article 13.

Article 13

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate to each other that their respective ratification procedures have been completed. This agreement will remain in effect for a period of three (3) years and will be automatically renewed for a similar period or periods, unless either Party terminates it in writing at least six (6) months prior to the expiry.

The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any ongoing projects and programs, unless otherwise jointly decided upon, in writing, by the Parties.

This Agreement is signed at Rome on april, 16th 2012 AD, corresponding to ....../...../1433AD, in two original copies, equally authentic, in the Italian, Arabic and English languages. In case of discrepancy in the interpretation of any of the provisions, the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
....	....



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1640):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo MOAVERO MILANESI (Governo CONTE-I) il 1° marzo 2019.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 aprile 2019, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VII (Cultura).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 giugno 2019 ed il 31 luglio 2019.

Esaminato in Aula il 24 settembre ed approvato il 25 settembre 2019.

Senato della Repubblica (atto n.1506):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 ottobre 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio) e 7ª (Istruzione).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 novembre 2019 ed il 6 febbraio 2020.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 27 maggio 2020.

20G00080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 giugno 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Ricotta romana DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ricotta romana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato



centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 737 della Commissione del 13 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 122 del 14 maggio 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ricotta romana»;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 30 luglio 2010, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Ricotta romana DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta romana»;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio di tutela della Ricotta romana DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta romana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «altri prodotti di origine animale» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con nota 19 maggio 2020, prot. n. 25551 e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo agroqualità a mezzo pec in data 15 giugno 2020 (prot. Mipaaf n. 31993), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ricotta romana»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Ricotta romana DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Ricotta romana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 20 maggio 2010 al Consorzio di tutela della Ricotta romana DOP con sede legale in Roma, via Lanciani n. 36, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ricotta romana»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 20 maggio 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 16 giugno 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A03279



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina IP n. 347 del 15 giugno 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN RX 10 MG COATED TEBLET 56 TABS dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 0540/190/001, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland Ltd t/a Sanofi, Citywest Business Campus, Dublino 24 - Irlanda e prodotto da Delpharm Reims S.A.S, 10 Rue Colonel Charbonneaux, France e Istituto De Angeli S.r.1., loc. Prulli 103/C, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C. n. 048518017 (in base 10), 1G8NW1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti:

nucleo: calcio idrogenofosfato anidro, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico;

rivestimento: povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Condizioni di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C. n. 048518017; classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C. n. 048518017.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03247

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Netildex»

Estratto determina IP n. 352 del 15 giugno 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NETILDEX 4,55 MG/1,32 MG/ML PICATURI OFTALMICE dalla Romania con numero di autorizzazione 11663/2019/01, intestato alla società Sifi S.p.a., via Ercole Patti, 36 - 95025 Aci S. Antonio (Catania), Italy e prodotto da Sifi S.p.a., via Ercole Patti, 36 - 95025 Aci S. Antonio (Catania), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: NETILDEX «1 mg/ml + 3 mg/ ml collirio, soluzione» flacone 5 ml - codice A.I.C. n. 048449019 (in base 10), 1G6KHV (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: netilmicina solfato 4,55 mg, pari a netilmicina 3 mg, desametasone fosfato disodico 1,32 mg, pari a desametasone 1 mg;

eccipienti: sodio citrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, disodio fosfato dodecaidrato, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NETILDEX «1 mg/ml + 3 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml - codice A.I.C. n. 048449019; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NETILDEX «1 mg/ml + 3 mg/ ml collirio, soluzione» flacone 5 ml - codice A.I.C. n. 048449019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03248

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flusalio», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 315/2020 del 10 giugno 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 30 novembre 2016 con conseguente modifica degli stampati (DE/H/4378/001-002/R/001). È autorizzata, altresì, la variazione *grouping* DE/H/4378/001-002/IB/008/G C.I.2.a) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il medicinale di riferimento Seretide; C.I.3.a) aggiornamento delle informazioni di sicurezza contenute nei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per inserire le avvertenze relative a «visione offuscata» e «corioretinopatia sierosa centrale» come richiesto dal CMDh per i medicinali a base di corticosteroidi in accordo alle raccomandazioni adottate dal PRAC per la procedura PSUSA/00000449/201604 relativa alla sostanza attiva budesonide. Sono stati modificati i paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.5 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e l'etichettattura (tranne le etichette per «*Strip* monodose - doppio-blister»), relativamente al

medicinale: FLUSALIO.

Confezioni:

041893013 - «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 60 dosi in blister AL/AL monodose;

041893025 - «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione in contenitore monodose» 60 dosi in blister AL/AL monodose.

Titolare A.I.C.:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc. con sede legale in Marathonos Avenue, 95, GR - 19009 Pikermi - Attica, Grecia.

Codice procedura europea:

DE/H/4378/001-002/R/001;

DE/H/4378/001-002/IB/008/G.

Codice pratica:

FVRMC/2018/48;

C1B/2018/2695.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03249

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Accarizax», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 316/2020 del 10 giugno 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: ACCARIZAX.

Confezioni:

043755014 - «12 SQ-HDM liofilizzato orale» 10 liofilizzati orali in blister AL/AL;

043755026 - «12 SQ-HDM liofilizzato orale» 30 liofilizzati orali in blister AL/AL;

043755038 - «12 SQ-HDM liofilizzato orale» 90 liofilizzati orali in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Alk-Abelló A/S con sede legale in Bøge Allé 6-8,2 970 Hørsholm - Danimarca (DK).

Procedura: decentrata.



Codice procedura europea: DE/H/1947/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2019/259,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 30 agosto 2020 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03250

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nizoblue»

Estratto determina AAM/PPA n. 305 del 10 giugno 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni, relativamente al medicinale NIZOBLUE:

tipo II, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* Altri eccipienti; 2. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale (sodio lauriletere solfato + acido citrico);

tipo IB, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* Altri eccipienti; 6. Sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile (HPMC);

tipo IB, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* Altri eccipienti; 6. Sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile (alcol benzilico);

tipo IA, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* Altri eccipienti; 1. Adattamenti di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti (cloruro di sodio, idrossido di sodio e acido cloridrico);

tipo IAIN, B.II.a.3 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *a)* Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione; 1. Aggiunta, soppressione o sostituzione (Brilliant blue);

tipo IB, B.II.e.4 - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario); *a)* Medicinali non sterili;

tipo IB, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* Composizione qualitativa e quantitativa; 2. Forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili;

tipo IB, B.II.e.2 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

tipo IB, B.II.e.5 - Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito; *d)* Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale;

tipo IB, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione;

tipo IA, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione: Modifica dei controlli in process (IPC) approvati per il parametro di specifica «Viscosità»;

tipo IA, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; *z)* Altra variazione: Modifica dei controlli in process (IPC) approvati per il parametro di specifica «Volume di riempimento»;

tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *a)* Rafforzamento dei limiti dì specifica (PH);

tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *a)* Rafforzamento dei limiti dì specifica (Viscosità);

tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *c)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova (alcol benzilico);

tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *c)* Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova (EDTA);

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati (BHT);

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati (purezza cromatografica);

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *e)* Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati (volume di riempimento);

tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *d)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo (solventi);

tipo IA, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *z)* Altra variazione: descrizione più accurata dell'*Apperance* del prodotto finito.

Si modificano, per effetto delle variazioni sopra descritte, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, par. 2, 4.4, 4.8, 6.1, 6.5 e 7 e le relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente alla seguente confezione, la cui descrizione viene così modificata:

da:

A.I.C. n. 029009014 - «10 mg/g shampoo» flacone da 100 ml

a:

A.I.C. n. 029009014 - «10 mg/g shampoo» flacone da 125 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.



Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154).

Codice pratica: VN2/2019/15.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03280

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e sottoposizione della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 dicembre 2019, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari S.c.p.a., con sede legale in Bari, e la sottoposizione della banca stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni, per gravi perdite del patrimonio.

20A03272

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e sottoposizione della Banca di Credito Peloritano S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con decreto n. 456 del 16 aprile 2020 pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 dell'8 maggio 2020, l'assessore dell'economia della Regione Siciliana ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Peloritano S.p.a., con sede a Messina (ME), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Con Provvedimento del 16 aprile 2020, la Banca d'Italia ha nominato i sigg. dott. Gandolfo Spagnuolo e avv. Giovanni Giurdanella, quali Commissari straordinari, e i sigg. dott. Andrea Dara, avv. Francesca Romana De Vita e dott. Giuseppe Glorioso, quali componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Peloritano S.p.a. in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 aprile 2020, il dott. Andrea Dara è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza.

20A03273

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione per metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che la sottoindicata impresa, già titolare di marchio di identificazione per metalli preziosi di cui alle norme sopra richiamate, ha cessato la propria attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi, connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito otto punzoni già in dotazione, recanti l'impronta del marchio identificativo assegnato, alla Camera di commercio di Pisa che riconosciutane la autenticità ha provveduto al ritiro degli stessi per la successiva deformazione ai sensi di legge:

Marchio	Denominazione	Sede
15 - PI	LYDIANISSIM DI NISSIM LYDIA	Via Giosué Carducci, 16 - Pisa

per un ulteriore punzone (di tipo diritto, della 1^ grandezza) recante l'impronta del predetto marchio di identificazione n. 15 - PI, facente parte della dotazione dell'impresa e risultato irreperibile, non è stato possibile acquisire, per quanto previsto dalla normativa vigente (art. 29, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150) copia di relativa denuncia di smarrimento presentata ad una autorità di P.S.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 238 del 15 settembre 2017 questo ente ha disposto la cancellazione dell'impresa suddetta dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi della Provincia di Pisa e l'annullamento del relativo marchio di identificazione n. 15 - PI.

Si diffidano i possibili detentori del predetto strumento ad astenersi da ogni eventuale utilizzo dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, e ad effettuarne immediata restituzione a questa Camera di commercio.

20A03323



CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Modifiche al «Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria avvisa che con decreto presidenziale del 9 marzo 2020, approvato nella seduta del 7 aprile 2020, sono state approvate modifiche al «Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria» adottato nella seduta del 1° aprile 2003.

Il decreto ed il regolamento sono disponibili sul sito del Consiglio all'indirizzo: www.giustizia-tributaria.it

sezione: «Pubblicità legale»

sezione: «Documentazione - regolamenti»

20A03278

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione del calendario delle festività ebraiche per l'anno 2021

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2021:

tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Sabato 27 marzo	Vigilia di Pesach (Pasqua)
Domenica 28 e lunedì 29 marzo	Pesach (Pasqua)
Sabato 3 e domenica 4 aprile	Pesach (Pasqua)
Lunedì 17 e martedì 18 maggio	Shavuoth (Pentecoste)
Domenica 18 luglio	Digiuno del 9 di Av
Martedì 7 e mercoledì 8 settembre	Rosh Hashanà (Capodanno)
Mercoledì 15 e giovedì 16 settembre	Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione)
Martedì 21, mercoledì 22, lunedì 27 settembre	Sukkot (Festa delle Capanne)
Martedì 28 e mercoledì 29 settembre	Shemini Atzeret e Simchat Torà (Festa della Legge)

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

20A03322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Malostonska Kamenic» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 204 del 18 giugno 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Malostonska Kamenic» IGP, presentata dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A03324

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di ottantasette società cooperative, aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Sardegna e Veneto. (Avviso n. 12/2020/SASNL).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione VI, viale Boston, 25 - 00144 Roma.



ALLEGATO

ELENCO N.12/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
1	A&G SOCIETA' COOPERATIVA	02515760698	CH - 184908	CHIETI	PE	ABRUZZO	NO	24/03/2015
2	ACME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02130230689	PE - 155817	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	18/06/2015
3	CONSORZIO ASSISTENZA PRIMARIA ABRUZZO SOCIALMED - SOCIETA' COOPER	02019000682	PE - 147099	PESCARA	PE	ABRUZZO	2016	01/08/2012
4	NEW EVOLUTION COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02118900683	PE - 155000	PESCARA	PE	ABRUZZO	NO	10/03/2015
5	C.R.M. - CENTRO ROTTAMAZIONI MALTIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA A	01943750677	TE - 166142	VALLE CASTELLANA	TE	ABRUZZO	NO	05/11/2015
6	CITY SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA, IN LIQUIDAZIONE	01512690676	TE - 130324	TERAMO	TE	ABRUZZO	2015	07/03/2003
7	COOP. SERVICE ABRUZZO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01936430675	TE - 165535	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	ABRUZZO	2015	17/07/2015
8	EMMAUSMAIL COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01805110671	TE - 154482	NOTARESCO	TE	ABRUZZO	2015	14/06/2011
9	PLUS SOCIETA' COOPERATIVA	01884030675	TE - 161369	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	ABRUZZO	2016	17/12/2013
10	PYNDARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01895880670	TE - 162268	TORTORETO	TE	ABRUZZO	2016	22/03/2014
11	TERZO MILLENNIO - T.O.S.I. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01950880672	TE - 166678	SILVI	TE	ABRUZZO	NO	25/01/2016
12	ABBASTANZA SOC. COOP. AGRICOLA	01295670770	MT - 87889	MONTESCAGLIOSO	MT	BASILICATA	NO	26/10/2015
13	ALINGHI SOCIETA' COOPERATIVA	01165320779	MT - 77409	MATERA	MT	BASILICATA	2016	25/02/2008
14	COMB SOC. COOP.	01218480778	MT - 81592	MATERA	MT	BASILICATA	2016	16/02/2011
15	QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01295990772	MT - 87905	MATERA	MT	BASILICATA	NO	02/11/2015
16	RAGGIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01283940771	MT - 87054	MATERA	MT	BASILICATA	NO	05/02/2015
17	SANDWICH BEACH - SOCIETA' COOPERATIVA	01289380774	MT - 87425	POLICORO	MT	BASILICATA	NO	21/05/2015
18	AMA.TE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01961570767	PZ - 147288	POTENZA	PZ	BASILICATA	2016	03/08/2016
19	E-START SOCIETA' COOPERATIVA	01933610766	PZ - 145148	POTENZA	PZ	BASILICATA	NO	23/11/2015
20	FLORA, FAUNA E SERENELLA SOCIETA' COOPERATIVA	01919260768	PZ - 144165	POTENZA	PZ	BASILICATA	2015	25/05/2015
21	GRANDI EVENTI - TURISMO E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA, A R.L.	01892920768	PZ - 142359	POTENZA	PZ	BASILICATA	2015	22/07/2014
22	IL GIARDINO DEI MONELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01872290760	PZ - 140860	AVIGLIANO	PZ	BASILICATA	2015	26/11/2013
23	LINFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01859060764	PZ - 139759	POTENZA	PZ	BASILICATA	2015	21/05/2013
24	RETISOLIDALI CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA'	01927600765	PZ - 144766	POTENZA	PZ	BASILICATA	NO	11/09/2015
25	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FEDERICO II	01130150764	PZ - 81055	AVIGLIANO	PZ	BASILICATA	2015	18/02/1993
26	COOPERATIVA SOCIALE MINERVA A R.L. ONLUS TIPO B	02662170428	AN - 205245	SENIGALLIA	AN	MARCHE	2015	22/01/2015
27	CUNIMARCHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02665410425	AN - 205601	ANCONA	AN	MARCHE	NO	13/02/2015
28	ITF - INTERNATIONAL TASK FORCE - ISTITUTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA - SOCIETA' COOPERATIVA	02612090429	AN - 201544	ANCONA	AN	MARCHE	2015	14/11/2013
29	JANUS COOKER SOCIETA' COOPERATIVA	02637460425	AN - 203412	FABRIANO	AN	MARCHE	2015	29/05/2014
30	OP MERIDIANA VONGOLE SOCIETA' COOPERATIVA	02579130416	AN - 208863	ANCONA	AN	MARCHE	2015	06/05/2015
31	PROFUMO DI PANE - SOCIETA' COOPERATIVA	02638770426	AN - 203520	ANCONA	AN	MARCHE	2016	11/06/2014
32	SDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02671410427	AN - 206005	FABRIANO	AN	MARCHE	NO	08/04/2015
33	UNITED BD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02720220421	AN - 209892	ANCONA	AN	MARCHE	NO	22/07/2016
34	F. & C. - SOCIETA' COOPERATIVA	02162550442	AP - 197759	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	2015	15/03/2013
35	OSIRIDE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	02266650445	AP - 202443	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MARCHE	NO	04/02/2016
36	T.P.L TECNOLOGIE PER IL LEGNO - SOCIETA' COOPERATIVA	02203340449	AP - 199676	COMUNANZA	AP	MARCHE	2015	18/04/2014
37	LE TRE SPIGHE SOCIETA' COOPERATIVA	02239360445	FM - 199960	FERMO	FM	MARCHE	NO	16/04/2015
38	TIME SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	02212600445	FM - 199015	FERMO	FM	MARCHE	2015	31/07/2014
39	CO.GI.TO. SOCIETA' COOPERATIVA	01902220431	MC - 191211	ESANATOGLIA	MC	MARCHE	NO	21/12/2015

ELENCO N.12/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-								
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
40	GRUPPO 83 SOCIETA COOPERATIVA	00914150438	MC - 106160	MACERATA	MC	MARCHE	2015	22/10/1985
41	GRUPPO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	01894280435	MC - 190559	MACERATA	MC	MARCHE	2015	10/09/2015
42	I.CO.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01848220438	MC - 186955	CORRIDONIA	MC	MARCHE	2015	27/02/2014
43	ASSISERVICES L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOPERATIVA	02625250416	PS - 196795	FANO	PS	MARCHE	NO	19/12/2016
44	COOPERATIVA AMICHE SOC. COOP.	02231960416	PS - 164753	PESARO	PS	MARCHE	2016	27/09/2005
45	EDIL.MG1 SOCIETA' COOPERATIVA	03595150925	CA - 283266	DOLIANOVA	CA	SARDEGNA	2015	23/02/2015
46	FUNTANA GREEN ECOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03662370927	CA - 288230	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	25/03/2016
47	ILDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03431540925	CA - 270950	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2015	23/05/2012
48	L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03660050927	CA - 28814	NURAMINIS	CA	SARDEGNA	NO	24/03/2016
49	MULTISERVICE ADL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03650200920	CA - 287333	SESTU	CA	SARDEGNA	2016	04/02/2016
50	PANCATERING SOCIETA' COOPERATIVA	03603740923	CA - 284032	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	15/04/2015
51	QUATTRO LUNE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02753670922	CA - 221715	LUNAMATRONA	CA	SARDEGNA	2015	05/07/2002
52	S.D.P. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03617710920	CA - 285032	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	26/06/2015
53	SOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03518010925	CA - 277752	PISCINAS	CA	SARDEGNA	2015	27/12/2013
54	TRASPORTER - SOCIETA' COOPERATIVA	03585160926	CA - 282488	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	12/01/2015
55	AZIENDA AGRICOLA CAMPU MAIORI SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE	02278920927	NU - 58853	NURRI	NU	SARDEGNA	2015	01/12/1995
56	ARIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02620910907	SS - 190997	SASSARI	SS	SARDEGNA	NO	30/06/2015
57	CASA & PULITO - SOCIETA' COOPERATIVA	02613420906	SS - 190246	BOTTIDDA	SS	SARDEGNA	NO	29/04/2015
58	SMERALDA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	02604140901	SS - 190943	OLBIA	SS	SARDEGNA	NO	25/06/2015
59	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI N.S.A.	02419360900	SS - 173545	TEMPIO PAUSANIA	SS	SARDEGNA	2016	21/10/2010
60	ALI SOCIETA' COOPERATIVA	04920200286	PD - 428670	MONTAGNANA	PD	VENETO	NO	04/08/2015
61	BETA EFFICIENZA ENERGETICA SOCIETA' COOPERATIVA	04833850284	PD - 422152	LIMENA	PD	VENETO	2016	01/08/2014
62	CONSORZIO CLODIA LABOR SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03785090279	PD - 436708	PADOVA	PD	VENETO	2016	31/07/2007
63	LA NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04883110282	PD - 425687	RUBANO	PD	VENETO	NO	24/02/2015
64	PICCOLA CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04848130284	PD - 423304	SELVAZZANO DENTRO	PD	VENETO	2016	29/10/2014
65	PROGETTO ANKORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04607940287	PD - 403815	PADOVA	PD	VENETO	2015	20/12/2011
66	ATLAS SOCIETA' COOPERATIVA	01513950293	RO - 400264	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	31/07/2015
67	C.A.R.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA	01501760290	RO - 162623	LENDINARA	RO	VENETO	NO	09/01/2015
68	COOP. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01512770296	RO - 163608	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	02/07/2015
69	COOPERATIVA ITTICA LOREO	01505170298	RO - 162916	LOREO	RO	VENETO	NO	19/02/2015
70	COOPERATIVA ORCHIDEA - SOCIETA' COOPERATIVA	01523660296	RO - 403633	ROVIGO	RO	VENETO	NO	15/01/2016
71	NHP SOCIETA' COOPERATIVA	01506320298	RO - 163042	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	VENETO	NO	11/03/2015
72	TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	01519610297	RO - 402413	BADIA POLESINE	RO	VENETO	NO	02/12/2015
73	WORK SOLUTIONS SOCIETA' COOPERATIVA	01523880290	RO - 403754	PETTORAZZA GRIMANI	RO	VENETO	NO	01/02/2016
74	ATLANTIS SOCIETA' COOPERATIVA	04723900264	TV - 373033	CASTELFRANCO VENETO	TV	VENETO	NO	16/02/2015
75	CO.IMP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04741750261	TV - 374445	CASTELFRANCO VENETO	TV	VENETO	NO	13/05/2015
76	COOPERATIVA AL DUOMO S.C. A R.L.	04752620262	TV - 375313	TREVISO	TV	VENETO	NO	20/07/2015
77	LOGICAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04746700261	TV - 374872	PAESE	TV	VENETO	NO	15/06/2015
78	CENTOPASSI ARTE&FOOD SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	04330390271	VE - 401974	VENEZIA	VE	VENETO	NO	10/11/2015

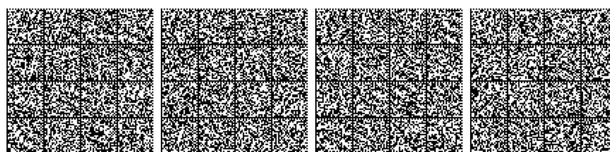
ELENCO N.12/SC/2020 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-								
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*BIL*	*Costituzione*
79	ARTE VIVA SOCIETA' COOPERATIVA	04334970235	VR - 411644	VERONA	VR	VENETO	NO	16/04/2015
80	BLOND SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04341570234	VR - 412441	VERONELLA	VR	VENETO	NO	22/05/2015
81	COOP. SHOES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04348130230	VR - 412848	VERONA	VR	VENETO	2015	30/06/2015
82	TEMPUS FUGIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04330730237	VR - 411320	VERONA	VR	VENETO	2016	01/04/2015
83	LCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04345100236	VR - 412519	VERONA	VR	VENETO	NO	12/06/2015
84	SOCIETA' COOPERATIVA QPS	04324920232	VR - 410822	NOGARA	VR	VENETO	NO	06/03/2015
85	ST SOCIETA' COOPERATIVA	04211210234	VR - 401650	VERONA	VR	VENETO	2015	07/10/2013
86	TIRAVANTI SOCIETA' COOPERATIVA	04350650232	VR - 413075	ALBAREDO D'ADIGE	VR	VENETO	NO	07/07/2015
87	VILLACARD SOCIETA' COOPERATIVA	04323560237	VR - 410628	VERONA	VR	VENETO	2016	27/02/2015

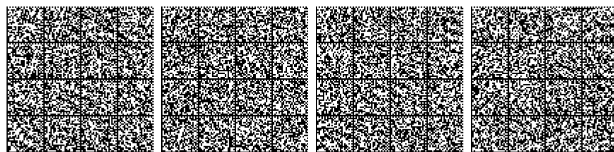
20A03271

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-158) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

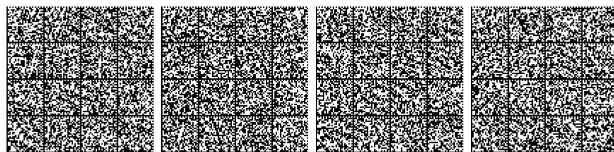
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

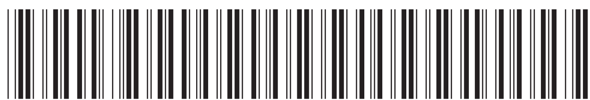
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

